



ISTITUTO STORICO ITALIANO  
PER IL MEDIO EVO



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

Il Centro Europeo per lo Studio dell'Umanesimo e Rinascimento Aragonese - Centro Interuniversitario Internazionale (d'ora in avanti denominato CESURA), che ha sede presso l'Istituzione di afferenza del suo Direttore pro tempore, nella persona del suo Direttore, Prof. Fulvio Delle Donne, nato a Napoli il 15/06/1968,

e

l'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo (d'ora in avanti denominato ISIME), con sede in piazza dell'Orologio 4, 00186 Roma, nella persona del suo Direttore, Prof. Umberto Longo, nato a Roma il 28/09/1967, in qualità di legale rappresentante dell'ISIME domiciliato per la carica presso l'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo

di seguito indicate anche come parti

premessi

- che CESURA promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere; collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione; sviluppa la ricerca, di base e applicata; promuove e attua interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e la divulgazione scientifica;
- che ISIME, fondato con R.D n. 1775 il 25 novembre 1883, al fine di dare «unità e sistema alla pubblicazione delle Fonti di storia nazionale» e per «promuoverne i lavori preparatori», è Ente nazionale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché grazie ai rapporti di collaborazione da tempo instaurati con i principali istituti scientifici italiani e stranieri aderenti all'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma, coordina una intensa attività di ricerca, promuove progetti di ricerca e collaborazioni scientifiche internazionali e nazionali, congressi, convegni, cicli di seminari e iniziative di divulgazione culturale che hanno reso l'Istituto punto di riferimento per la medievistica italiana ed europea;
- che è interesse di entrambe le parti promuovere e sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse, attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni;

si conviene e si stipula quanto segue:



## **Articolo 1 - Finalità**

Le parti riconoscono l'interesse comune a promuovere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di edizione di fonti, di pubblicazioni scientifiche, di manifestazioni culturali e di alta divulgazione scientifica e di attività collegate, finalizzate all'acquisizione di nuove conoscenze, all'aggiornamento, alla diffusione e alla fruizione dei risultati, al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

## **Articolo 2 - Oggetto**

Le parti si impegnano reciprocamente, secondo le normative vigenti presso ciascuna Istituzione, secondo le proprie disponibilità finanziarie e per quanto di competenza di ciascuno, a:

- a) concordare la realizzazione di progetti di ricerca con la costituzione di gruppi di lavoro con tematiche e finalità individuate di concerto;
- b) concordare iniziative editoriali da attuarsi di concerto;
- c) organizzare manifestazioni culturali, eventi e occasioni di alta divulgazione scientifica;

I rapporti di collaborazione si attueranno mediante singoli progetti disciplinati da specifici accordi attuativi da stipularsi tra le parti. Tali accordi disciplineranno, tra l'altro, gli obiettivi, le risorse impiegate, i reciproci impegni e oneri, le caratteristiche delle singole attività, progetti e iniziative, la titolarità delle specifiche iniziative, la sede di svolgimento delle stesse e le modalità degli eventuali rapporti economico-finanziari. All'interno di tali accordi verranno definiti anche gli obblighi e gli oneri in materia di prevenzione e sicurezza e di coperture assicurative.

## **Articolo 3 - Comitato di Indirizzo**

Per il coordinamento delle attività di cui al presente accordo le parti convengono di istituire un Comitato di Indirizzo costituito *ex officio* dal Prof. Fulvio Delle Donne, nato a Napoli il 15/6/1968, in rappresentanza di CESURA, e dal Direttore dell'ISIME, o loro delegati.

Di norma, il Comitato di Indirizzo si riunisce una volta all'anno.

## **Articolo 4 - Proprietà Intellettuale**

I risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e le informazioni a essi relativi saranno di proprietà comune delle parti.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui al presente accordo le parti saranno menzionate in identico modo quali enti patrocinanti le attività medesime.

## **Articolo 5 - Durata, rinnovo e recesso**

Il presente accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula.

Il presente accordo potrà essere rinnovato per uguale periodo sulla base di un accordo scritto e approvato dalle parti entro la scadenza.

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra



ISTITUTO STORICO ITALIANO  
PER IL MEDIO EVO



parte con Pec o raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita, dovendo essere comunque garantito il completamento delle attività in corso.

### **Articolo 6 - Oneri**

Il presente accordo non comporta oneri di spesa per le parti.

### **Articolo 7 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i “dati personali” forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati secondo quanto disciplinato del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

### **Articolo 8 - Controversie**

Per qualunque controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione che non possa essere risolta in via amichevole, viene eletto competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### **Articolo 9 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione e di bollo graveranno su entrambe le parti in uguale misura.

Roma, 5 novembre 2024

Prof. Fulvio Delle Donne  
(Direttore CESURA)

Prof. Umberto Longo  
(Direttore ISIME)